

MOSCHEN & ASSOCIATI

commercialisti associati

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Rag. Dino Bellini
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Cristina Gabbiadini
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrasa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis

CIRCOLARE DI STUDIO

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 04 del 03 marzo 2021

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Si rammenta che entro **martedì 16 marzo 2021** le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A., escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) dovranno effettuare il versamento della *cd. "tassa vidimazione libri"*, ovvero della *tassa annuale di concessione governativa*, per la numerazione e la bollatura dei libri sociali, del libro giornale e del libro inventari.

La tassa annuale è dovuta in misura fissa (art. 23, nota 3, tariffa D.P.R. 641/1972), indipendentemente dal numero di libri e pagine utilizzati durante l'anno solare, ed ammonta a:

- **Euro 309,87**, se il capitale o il fondo di dotazione **alla data del 1° gennaio 2021 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90**;
- **Euro 516,46**, se il capitale o il fondo di dotazione **alla data del 1° gennaio 2021 è superiore ad Euro 516.456,90**.

Si rammenta che, come precisato dalla circolare 03.05.1996 n. 108/E, sono obbligate al pagamento anche le società:

- in **liquidazione ordinaria**;
- sottoposte a **procedure concorsuali**, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile.

Mentre sono esonerate dal versamento:

- società cooperative e di mutua assicurazione;
- consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);

- società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96). Il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

Il pagamento deve essere effettuato tramite **Modello F24 telematico**, indicando nella sezione “Erario”:

codice tributo 7085 – anno di riferimento 2021

Si rammenta che:

- l’importo da pagare può essere oggetto di **compensazione** con eventuali crediti disponibili;
- la tassa è **deducibile** ai fini IRES e IRAP.

VERSAMENTO SALDO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro **martedì 16 marzo 2021** i contribuenti che presentano un debito IVA relativo all’anno 2020 risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL 38), superiore ad Euro 10,33 (arrotondato a Euro 10,00) dovranno versare tale importo mediante **Modello F24 telematico** indicando:

codice tributo 6099 – anno di riferimento 2020

Salvo rare eccezioni (ad es. contribuenti con pro rata IVA) sono tenuti al versamento del saldo iva i contribuenti trimestrali.

È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche mediante **rate di pari importo**, versando la prima entro il 16 marzo e le successive (scadenti il 16 di ciascun mese) che dovranno essere dello 0,33% per ogni mese; in ogni caso, l’ultima rata non potrà essere versata oltre il 16 novembre 2021 e pertanto sono consentite al massimo 9 rate.

Il versamento può essere anche differito fino alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2021), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo; l’importo così determinato può essere versato in un’unica soluzione oppure in più rate (massimo 6) a partire dal 30 giugno (sulle rate successive alla prima vanno corrisposti anche gli interessi mensili nella misura dello 0,33%).

Il versamento può infine essere ulteriormente differito al 30 luglio 2021 applicando alla somma dovuta

MOSCHEN & ASSOCIATI

al 30 giugno (al netto delle compensazioni) una maggiorazione dello 0,40%; l'importo così determinato può essere versato in un'unica soluzione oppure in più rate (massimo 5) a partire dal 30 luglio (sulle rate successive alla prima vanno corrisposti anche gli interessi mensili nella misura dello 0,33%)

In sostanza è possibile versare il saldo iva 2020:

- in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (termine ordinario);
- in più rate mensili (di pari importo) di cui la prima entro il 16 marzo e le successive (al massimo n. 9) maggiorate dello 0,33% per ogni mese;
- in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 maggiorando l'importo dello 0,4% per ogni frazione o mese tra la data del 16 marzo e la data di effettivo pagamento (esempio: il pagamento in unica soluzione nel mese di maggio implica una maggiorazione dello 0,8%);
- in più rate mensili di cui la prima (a partire da aprile e non oltre il 30 giugno 2021) maggiorata dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese e le successive (ultima al massimo il 16 novembre) maggiorate dello 0,33% per ogni mese (esempio: versamento in tre rate a partire dal 16 giugno; l'importo da versare deve essere maggiorato del 1,2% e poi diviso per tre; le rate di luglio ed agosto devono essere maggiorate rispettivamente dello 0,33% e dello 0,66%).
- in unica soluzione entro il 30 luglio 2021 maggiorando l'importo dello 0,4% per ogni frazione o mese tra la data del 16 marzo e la data di effettivo pagamento
- in più rate mensili di cui la prima (a partire da aprile e non oltre il 30 luglio 2021) maggiorata dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese e le successive (ultima al massimo il 16 novembre) maggiorate dello 0,33% per ogni mese.

* * * * *

Lo Studio è a Vostra disposizione per gli opportuni chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Moschen & Associati

